



Telecomunicazioni

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

103 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE TELEMACO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
27/10/2000	31/12/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ¹	del TFR
01/01/2004	30/06/2018	Le Aziende sono tenute a contribuire secondo la misura, le modalità e i termini di cui all'accordo del 30 aprile 2003					
01/07/2018	31/12/2018	1% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ^{1,2}	del TFR
01/01/2019	31/03/2021	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ^{1,2}	del TFR
01/04/2021	30/11/2022	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ^{1,2}	del TFR
01/12/2022	ad oggi	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ^{1,2}	del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 09/04/2018. A decorrere dal 1° luglio 2018, e per il solo anno 2018, le Aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori dipendenti strumenti di welfare esigibili fino a totale concorrenza di 120€. I lavoratori potranno destinare la predetta somma al fondo di previdenza complementare.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
08/01/2001	31/12/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ¹	del TFR
01/01/2004	30/06/2018	Le Aziende sono tenute a contribuire secondo la misura, le modalità e i termini di cui all'accordo del 30 aprile 2003					
01/07/2018	31/12/2018	1% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ^{1,2}	del TFR
01/01/2019	31/03/2021	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ^{1,2}	del TFR
01/04/2021	30/11/2022	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ^{1,2}	del TFR
01/12/2022	ad oggi	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ^{1,2}	del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 09/04/2018. A decorrere dal 1° luglio 2018 le Aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori dipendenti strumenti di welfare esigibili fino a totale concorrenza di 120€. I lavoratori potranno destinare la predetta somma al fondo di previdenza complementare.

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003	31/12/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ¹	del TFR
01/01/2004	30/06/2018	Le Aziende sono tenute a contribuire secondo la misura, le modalità e i termini di cui all'accordo del 30 aprile 2003					
01/07/2018	31/12/2018	1% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ¹⁻²	del TFR
01/01/2019	31/03/2021	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ¹⁻²	del TFR
01/04/2021	30/11/2022	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ¹⁻²	del TFR
01/12/2022	ad oggi	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	16%-100% ¹⁻²	del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 09/04/2018. A decorrere dal 1° luglio 2018 le Aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori dipendenti strumenti di welfare esigibili fino a totale concorrenza di 120€. I lavoratori potranno destinare la predetta somma al fondo di previdenza complementare.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
08/01/2001	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo Trentino Alto Adige
08/01/2001	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	TELEMACO

Destinatari

TELEMACO - FONDEMAIN

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività di ciascun Fondo possono aderire i lavoratori dipendenti - operai, impiegati e quadri - non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 28/06/2000

Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione per il calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Lo Statuto di TELEMACO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore.
- CCNL 09/07/2003.

La contribuzione al Fondo a carico delle aziende che hanno assunto l'impegno di aumentare la contribuzione e che al momento della stipula del presente accordo versino una somma commisurata all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, viene elevata all'1,2% a partire dal 1° gennaio 2004.

La contribuzione al Fondo a carico delle aziende che al 31 dicembre 2003 versino una somma commisurata all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, viene elevata all'1,2% a partire dal 1° gennaio 2005.

La contribuzione al Fondo a carico delle aziende che al 31 dicembre 2003 versino una somma inferiore all'1% della

retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, viene elevata all'1,2% a partire dal 1° gennaio 2006.

CCNL 03/04/2003.

La contribuzione al Fondo si realizza attraverso:

- un'aliquota a carico del socio lavoratore;
- un'aliquota a carico della rispettiva azienda associata;
- la destinazione di una quota dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto maturando.

Ciascuna delle suddette fonti di finanziamento è commisurata all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto.

La contribuzione al Fondo a carico delle aziende che alla data di sottoscrizione del presente accordo versino contributi ad altra forma complementare in misura inferiore a quella sopra indicata, è commisurata alle seguenti quote della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto:

- per l'anno 2003: 0,7%;
- per l'anno 2004: 0,8%;
- per l'anno 2005: 0,9%;
- dall'anno 2006: 1,0%.

La contribuzione al Fondo a carico delle aziende che risultino già costituite alla data di sottoscrizione del presente accordo, le quali alla medesima data non versino contributi ad alcuna forma pensionistica complementare, è commisurata alle seguenti quote della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto:

- per l'anno 2003: 0,8%;
- dall'anno 2004: 1,0%.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Indice:

12/11/2020 CCNL Ipotesi di accordo
09/04/2018 CCNL Accordo di rinnovo
23/11/2017 CCNL Accordo di rinnovo
01/02/2013 CCNL Accordo di rinnovo
06/06/2007 PEGASO Accordo Federutility
09/07/2003 CCNL Accordo di rinnovo; allegato Accordo 30/04/2003
30/04/2003 TELEMACO Accordo tra le parti istitutive
08/01/2001 Accordo Trentino Alto Adige
28/06/2000 CCNL Testo definitivo
09/09/1996 CCNL Testo definitivo

12/11/2020

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/11/2020, tra l'ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

Il presente contratto decorre dalla data di stipula, salvo quanto diversamente previsto per i singoli istituti, e scade il 31/12/2022.

Riepilogo trattamenti economici Accordo di rinnovo 12/11/2020

[...]

- L'incremento della contribuzione a carico Azienda al Fondo di Previdenza Complementare Telemaco, articolato come di seguito indicato:

- 1,3% all'01/04/2021

- 1,4% all'01/12/2022

09/04/2018

Verbale di accordo

Il giorno 9/4/2018, tra l'ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, si è stipulato il seguente accordo.

Con riferimento all'Accordo di Programma per il Rinnovo del CCNL TLC sottoscritto il 23/11/2017, a decorrere dall'1/7/2018 le Aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori dipendenti strumenti di Welfare esigibili fino a totale concorrenza di 120 euro. Tale misura sarà riconosciuta solo per l'anno 2018.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, non in prova, in forza alla data del 1/7/2018, assunti:

- con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell'anno 2018.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1/7/2018 - 31/12/2018.

Il suddetto valore è riproporzionato per il personale con contratto a tempo parziale ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'Azienda.

Quanto precede si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da Accordi collettivi.

Ai fini di quanto previsto con il presente Verbale, le Aziende, in sede di esame congiunto con le RSU, individueranno una gamma di beni e servizi coerenti con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della vita personale e familiare privilegiando quelli con le finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria.

I lavoratori potranno comunque destinare la suddetta somma al Fondo Telemaco secondo le modalità previste dal Fondo stesso, fermo restando che il costo a carico Azienda non può in ogni caso superare l'importo di € 120 (euro centoventi,00).

Le parti firmatarie si incontreranno entro il mese di settembre 2018 per verificarne l'andamento.

23/11/2017

Verbale di accordo

Il giorno 23/11/2017, tra ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL si è stipulato il presente accordo di programma per il rinnovo del CCNL TLC .

Welfare

A decorrere dall'1/7/2018 le Aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori dipendenti strumenti di Welfare esigibili fino a totale concorrenza di 120,00 euro. Detto costo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Tale misura sarà riconosciuta solo per l'anno 2018. Ai fini di quanto previsto con il presente Accordo , le Aziende, in sede di esame congiunto con le rappresentanze sindacali costituite in azienda, individueranno una gamma di beni e servizi coerenti con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della vita personale e familiare privilegiando quelli con le finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale, previdenziale e sanitaria e comunque nell'ambito delle previsioni vigenti di legge .

I lavoratori potranno comunque destinare la suddetta somma al Fondo Telemaco secondo le modalità previste dal Fondo stesso, fermo restando che il costo a carico Azienda non può in ogni caso superare la somma di € 120,00 ovvero l'importo riproporzionato ai sensi del periodo che precede .

01/02/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 1/2/2013, tra l'ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, l'UGL TELECOMUNICAZIONI, è stato sottoscritto l'Accordo di rinnovo del CCNL per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

Il presente contratto decorre dalla data di stipula, salvo quanto diversamente previsto per i singoli istituti, e scade il 31/12/2014.

Art. 52 Fondo di previdenza complementare

1. I dipendenti ai quali si applica il presente contratto collettivo sono destinatari del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i dipendenti delle Aziende di Telecomunicazione TELEMACO secondo quanto previsto dalla regolamentazione del Fondo medesimo .

06/06/2007

Verbale di accordo

Il giorno 6/6/2007, tra la Federutility e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL; premesso che:

- l'art. 52 del CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione sottoscritto il 28/6/2000 tra la Confservizi CISPEL e CGIL-CISL-UIL ha previsto l'istituzione di una forma di previdenza complementare per i

dipendenti delle aziende che applicano il predetto contratto collettivo ;

- per le imprese associate a Federutility che applicano i CCNL dalla stessa stipulati (gas-acqua, elettricità e funerari) è stato costituito il Fondo PEGASO, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità;

- a norma dell'art. 5 dello Statuto del Fondo PEGASO possono essere associati al Fondo anche i lavoratori di altri settori contrattuali i cui contratti collettivi prevedano l'adesione a PEGASO e siano stipulati da almeno una delle Organizzazioni Sindacali, tra quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori, che sono firmatarie dei CCNL gas-acqua a elettricità.

Convengono quanto segue:

1. Le parti aderiscono al "Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità PEGASO", che assume le caratteristiche di Fondo pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione che applicano il presente CCNL, anche ai fini e per gli effetti relativi alla destinazione del trattamento di fine rapporto di cui al D.Lgs. n. 252/2005;

2. Contestualmente dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 4 dello Statuto del suddetto Fondo, di accettarne integralmente le relative norme, fatte salve le disposizioni di seguito precisate;

3. La contribuzione al Fondo si realizza attraverso un contributo a carico dell'azienda ed un contributo a carico del lavoratore in misura pari all'1,2% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.; l'obbligo di contribuzione è assunto dalle aziende esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo;

4. Ferma restando l'integrale destinazione al Fondo del T.F.R. maturando dei lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993, la quota minima di prelievo dal T.F.R., è pari al 2,1% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 21/12/1995 ed all'1,6% per i lavoratori con più di 18 anni di contribuzione alla medesima data;

5. Le contribuzioni a carico dell'impresa e del lavoratore sono trattenute mensilmente e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento è adottata per l'importo relativo al T.F.R.;

6. Per quanto non espressamente regolato, in particolare per tutto quanto riguarda finalità, organi, entrate, patrimonio, gestione, prestazioni e beneficiari, si fa riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto di PEGASO, che si riporta in allegato nella versione vigente che costituisce parte integrante del presente accordo, ed alle sue eventuali future modificazioni;

7. Il presente accordo viene trasmesso, a cura della Federutility, al Fondo PEGASO per gli adempimenti necessari.

09/07/2003

IPOTESI DI ACCORDO

Fra

Assotelecomunicazioni-Asstel

e

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

in qualità di parti istitutive del "Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione-Telemaco";

Si conviene quanto segue:

La contribuzione al Fondo a carico delle aziende che hanno assunto l'impegno di aumentare la contribuzione e che al momento della stipula del presente accordo versino una somma commisurata all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, viene elevata all'1,2% a partire dal 1° gennaio 2004.

La contribuzione al Fondo a carico delle aziende che al 31 dicembre 2003 versino una somma commisurata all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, viene elevata all'1,2% a partire dal 1° gennaio 2005.

La contribuzione al Fondo a carico delle aziende che al 31 dicembre 2003 versino una somma inferiore all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, viene elevata all'1,2% a partire dal 1° gennaio 2006.

Ai fini di garantire la piena deducibilità fiscale dell'incremento contributivo a carico dell'azienda come sopra definito, la quota del t.f.r. destinata al Fondo verrà con medesima decorrenza aumentata nella misura prevista dal D.Lgs. n. 47/2000.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa restano valide le previsioni in materia di contribuzione di cui al punto 2 dell'accordo 30 aprile 2003.

30/04/2003

Accordo tra le parti istitutive di TELEMACO

Premesso che:

- l'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione sottoscritto il 28 giugno 2000 (di seguito, c.c.n.l.) ha previsto l'istituzione di una forma di previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che applicano il predetto contratto collettivo ;
- a tale fine è stato concordato di realizzare la trasformazione in Fondo di settore del "Fondo nazionale pensione per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione -Telemaco";
- con accordo tra le parti stipulanti devono essere stabilite misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo;
- per i lavoratori già iscritti a Fondi di settore si rende necessario salvaguardare la continuità di iscrizione a tali Fondi fino alla suddetta trasformazione ;

Si conviene quanto segue:

1) Il "Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione-Telemaco" assume le caratteristiche di Fondo pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 52 del c.c.n.l.

Il Fondo è rivolto ai lavoratori dipendenti - operai, impiegati e quadri, non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro - delle aziende, e delle Associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, che applicano il c.c.n.l.

Possano restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al comma che precede e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata. La permanenza nel Fondo richiede nell'accordo sindacale la integrale accettazione dello Statuto del Fondo Telemaco ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione .

L'operazione non determina soluzioni di continuità nell'attività del Fondo oggi operante, del quale quello di settore mantiene tutte le caratteristiche e le modalità di funzionamento, come indicate negli accordi istitutivi del 30 marzo 1998 e del 29 luglio 1998, che non risultino incompatibili con quanto di seguito concordato. Ogni richiamo alle "Parti stipulanti", contenuto nelle predetti fonti, deve intendersi riferito alle parti che stipulano il presente accordo.

2) La contribuzione al Fondo si realizza attraverso:

- un'aliquota a carico del socio lavoratore ;
- un'aliquota a carico della rispettiva azienda associata ;
- la destinazione di una quota dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto maturando .

Ciascuna delle suddette fonti di finanziamento è commisurata all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto .

La contribuzione al Fondo a carico delle aziende che alla data di sottoscrizione del presente accordo versino contributi ad altra forma complementare in misura inferiore a quella sopra indicata, è commisurata alle seguenti quote della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto :

- per l'anno 2003: 0,7%;
- per l'anno 2004: 0,8%;
- per l'anno 2005: 0,9%;
- dall'anno 2006: 1,0%.

La contribuzione al Fondo a carico delle aziende che risultino già costituite alla data di sottoscrizione del presente accordo, le quali alla medesima data non versino contributi ad alcuna forma pensionistica complementare, è commisurata alle seguenti quote della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto:

- per l'anno 2003: 0,8%;
- dall'anno 2004: 1,0%.

Eventuali modificazioni ed integrazioni saranno convenute dalle medesime parti stipulanti il presente accordo .

L'obbligo contributivo nei confronti del Fondo è assunto dalle aziende esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano la qualità di soci del Fondo stesso; la corrispondente contribuzione, pertanto, non sarà dovuta nè si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualità di soci del Fondo , ovvero la perdano successivamente .

Ferma restando la libertà di adesione, per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in

vigore del decreto legislativo n. 124/1993 (28 aprile 1993) è dovuta l'integrale destinazione al Fondo del trattamento di fine rapporto.

Secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) dello Statuto del Fondo, il Consiglio di amministrazione del Fondo, disciplina la facoltà del lavoratore di elevare la propria contribuzione.

I contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti mensilmente e versati al Fondo, unitamente ai contributi a carico delle aziende, ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre e gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento sarà adottata per l'importo della quota di trattamento di fine rapporto.

Ciascuna azienda fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta l'anno il Fondo fornirà ad ogni singolo lavoratore comunicazione dei versamenti effettuati dalla rispettiva azienda.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione della retribuzione la contribuzione al Fondo è sospesa, fatta salva l'ammissione del lavoratore a proseguire volontariamente il versamento dei contributi nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

I contributi versati dalle aziende al Fondo non sono computabili ad alcun altro effetto.

3) Le posizioni individuali dei dipendenti delle aziende che applicano il c.c.n.l. i quali, al momento dell'avvio del Fondo di settore, risultino iscritti ad altre forme di previdenza complementare di tipo collettivo, possono essere trasferite al Fondo Telemaco. Il dipendente può, in alternativa, trasferire la propria posizione ad altra forma complementare o riscattarla ovvero mantenerla nel Fondo di provenienza ove lo Statuto di tale Fondo lo consenta. L'opzione deve essere comunicata all'azienda di appartenenza entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione dell'informativa di cui appresso.

Decorso tale termine, la contribuzione del datore di lavoro e l'obbligo di versamento del t.f.r. sussistono esclusivamente nei confronti dei dipendenti le cui posizioni individuali siano state oggetto di trasferimento al Fondo Telemaco.

L'esercizio delle suddette facoltà è subordinato alla ricezione da parte dei lavoratori di adeguata informativa sulle caratteristiche del Fondo Telemaco, con particolare riguardo agli aspetti inerenti gli oneri contributivi.

Le parti si riservano di verificare la possibilità che, alla luce dell'attuale assetto normativo e delle intese che potranno intercorrere con gli altri Fondi di settore interessati, le posizioni dei lavoratori sopra indicati, i quali non abbiano fatto pervenire all'azienda nel predetto termine alcuna manifestazione di volontà, vengano trasferite al Fondo Telemaco e, ove nel predetto termine il Fondo Telemaco avvii la gestione multicomparto, il trasferimento avvenga verso linee di gestione che abbiano un profilo rischio/rendimento analogo a quello scelto dal lavoratore nel Fondo di previdenza.

L'informativa di cui sopra dovrà contenere chiare ed inequivocabili indicazioni in tal senso.

4) A seguito della trasformazione del Fondo, le parti raccomandano l'ampliamento della composizione dell'Assemblea dei delegati a 60 membri, per metà eletti dai soci lavoratori e per metà eletti dalle aziende associate.

In relazione alle predette modifiche le parti raccomandano agli Organi competenti che le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati vengano indette entro 30 giorni dalla definizione del nuovo regolamento elettorale. Gli Organi statuari restano confermati nell'attuale composizione fino allo svolgimento delle elezioni.

Il presente accordo sarà trasmesso al Consiglio di amministrazione del Fondo Telemaco per gli adempimenti necessari. Le parti concordano di proporre al Consiglio di amministrazione del Fondo Telemaco di apportare allo Statuto del medesimo le modifiche indicate in allegato.

5) Le parti interpretano il termine "presentazione" di cui agli artt. 4, comma 7 e 21, comma 2 dello Statuto quale ricezione della domanda di adesione da parte delle aziende.

Norma transitoria A

I lavoratori con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, che alla data di avvio dell'operatività del Fondo di settore siano già iscritti al altro Fondo di previdenza complementare, possono trasferire la propria posizione al Fondo Telemaco entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento di apposita informativa.

Norma transitoria B

Le parti si impegnano a valutare entro l'anno 2003 l'opportunità di disporre l'ampliamento dell'ambito dei destinatari del Fondo Telemaco al fine di comprendere i lavoratori titolari di contratto di apprendistato.

08/01/2001

VERBALE DI ACCORDO

L'associazione degli industriali della Provincia di Bolzano alla presenza del dott. Rinaldo Maffei della società TELECOM ITALIA Trentino Alto Adige con sede a Bolzano
e le Organizzazioni sindacali del Trentino alto Adige: Sic CGIL, Fistel CISL, Uilte UIL, CGIL/8AGB

- in considerazione dell'avvenuta sottoscrizione in data 28/06/2000 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore delle telecomunicazioni;
- della previsione dell'articolo 52 del medesimo contratto circa l'istituzione di una forma di previdenza complementare di settore;
- del protrarsi dei lavori della Commissione prevista dal citato articolo al fine di individuare le soluzioni tecniche più adeguate

In attesa

che il con specifico accordo le parti sottoscrittrici del CCNL definiscano misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo di previdenza complementare di settore ;

si concorda quanto segue:

di rendere possibile l'adesione al Laborfonds da parte del personale dipendente delle aziende che applicano il CCNL del settore delle telecomunicazioni, in quanto detto personale rientri nell'ambito di applicazione della Legge regionale n. 3/1997.

Possano iscriversi a Laborfonds i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati e quadri che abbiano superato il periodo di prova, assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro. La misura della contribuzione è così determinata:

- 1% della retribuzione utile al calcolo del TFR a carico del datore di lavoro
- 1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico del lavoratore
- 1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR quale quota prelevata dal TFR maturando
- Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è previsto l'integrale versamento del TFR maturando. Tali lavoratori possono altresì optare per una contribuzione a loro carico pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR, entro il limite annuo di lire 2.500.000.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento della domanda di adesione a Laborfonds presentata dal lavoratore a seguito del presente accordo senza retroattività alcuna.

Le parti firmatarie del presente accordo daranno applicazione a quanto sarà stabilito in merito ai destinatari e ai livelli contributivi dalla Commissione bilaterale paritetica di cui all'articolo 52 del CCNL di settore anche al personale aderente a Laborfonds.

28/06/2000

Art. 52 - Fondo di previdenza complementare.

1) È istituita la previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL .

2) A tal fine è istituita una specifica Commissione bilaterale paritetica composta da 6 rappresentanti per CONFINDUSTRIA e 6 per CGIL, CISL e UIL che dovrà individuare, entro la fine del corrente anno, le soluzioni tecniche più adeguate per consentire la trasformazione del Fondo TELEMACO, attraverso le necessarie e conseguenti modifiche dello Statuto e del Regolamento. Con accordo fra le parti stipulanti saranno successivamente stabilite misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo, in modo tale da promuoverne l'operatività non appena acquisite le necessarie autorizzazioni di legge .

3) Per i lavoratori già iscritti a Fondi di settore già operativi, sarà salvaguardata la continuità d'iscrizione a tali Fondi fino all'avvenuta trasformazione del Fondo TELEMACO.

Quanto sopra sarà oggetto di specifica intesa con i Fondi interessati .

09/09/1996

Art. 13 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In considerazione di quanto previsto dal Dlgs n. 124/1993 e preso atto delle successive modifiche apportate dalla legge 8 agosto 1999 n. 335, le parti riconfermano la particolare rilevanza che riveste l'istituzione di forme di previdenza complementare, al fine contribuire alla valorizzazione della tutela previdenziale dei lavoratori nell'ambito delle compatibilità derivanti dal quadro normativo, economico e contrattuale di riferimento.

Al riguardo, le parti stipulanti si danno atto di avviare e completare nel corso del 1996 i lavori preparatori per la creazione di forme previdenza complementare da realizzarsi secondo i tempi e le modalità di confronto di seguito stabiliti, tenendo inoltre conto della compiuta emanazione dei Decreti Ministeriali di attuazione del succitato Dlgs n. 124/1993.

A tal fine, le parti stipulanti costituiranno, a partire dal mese settembre 1996, una commissione paritetica a

livello nazionale composta da 6 componenti, di cui 3 designati dall'Intersind e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, alla quale è affidato il compito di:

- individuare le modalità di costituzione del fondo nazionale di previdenza complementare ;
 - stabilire la natura e gli scopi del fondo , atteso il regime a capitalizzazione individuale e contribuzione definita ;
 - definire gli ambiti e le forme di partecipazione al fondo , garantendo la libera adesione individuale ;
 - determinare gli organi di amministrazione e controllo del fondo e le relative modalità di funzionamento ;
 - individuare la composizione degli organi di amministrazione e controllo del fondo nel rispetto del principio di pariteticità delle rappresentanze del personale e dei datori di lavoro, provvedendo inoltre a definire le procedure di designazione dei rappresentanti ori secondo il metodo elettivo ;
 - prefigurare le linee di orientamento ed indirizzi in termini di possibili opzioni e priorità circa la determinazione delle tipologie dei soggetti gestori delle risorse nonché la natura degli investimenti da privilegiare, in ottemperanza alle disposizioni che al riguardo saranno emanate ;
 - definire le condizioni di accesso alle prestazioni erogate dal fondo nonché le modalità di trasferimento e di riscatto della posizione individuale ;
 - stabilire i presupposti che realizzino la cessazione della contribuzione al fondo ;
 - individuare criteri e modalità di copresenza con il fondo nazionale di eventuali fondi aziendali aventi analoghe finalità che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle stabilite dal fondo nazionale stesso .
- L'esito dei lavori della commissione sarà sottoposto entro il 31 dicembre 1996 all'attenzione delle parti stipulanti che provvederanno a convenire tempestivamente gli atti formali propedeutici all'attivazione del fondo nazionale al fine di consentire l'avvio dell'esercizio dell'attività di quest'ultimo dal mese di dicembre 1997.

Il finanziamento del fondo si realizza mediante la destinazione del 13,5% della quota di trattamento di fine rapporto maturando. Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs. n. 124/93, nei confronti del personale assunto dopo il 29 aprile 1993, senza precedente anzianità di servizio, è invece prevista l'integrale destinazione al fondo degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto .

In aggiunta a quanto sopra, è altresì previsto un contributo paritetico bilaterale a carico dell'azienda - erogabile esclusivamente a tale titolo - e a carico del lavoratore pari all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto .
